



Prefettura di Firenze
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Fasc. n. 3621/2024

Firenze, data del protocollo

Ai Partiti e
Movimenti Politici
LORO SEDI

OGGETTO: Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.
Orario di apertura degli uffici elettorali comunali. Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa.

Il Ministero dell'Interno ha reso noto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2024 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 2024, rispettivamente, di convocazione, per il giorno di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024 dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e di assegnazione a ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale del numero dei seggi spettanti al nostro Paese, complessivamente pari a 76.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 aprile 2024 è stata fissata, per i medesimi giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, la data di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali ed eventualmente circoscrizionali) nelle regioni a statuto ordinario, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024.

Si rende noto altresì che, con decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 13 dell'8 aprile 2024, sono state indette per i giorni di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno anche le elezioni del presidente della Regione e del consiglio regionale del Piemonte.

* * *

Le operazioni di votazione, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, si svolgeranno nel giorno di sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e nel giorno di domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23; per l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco, le operazioni di voto si svolgeranno, invece, nel giorno di domenica 23 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e nel giorno di lunedì 24 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

Le operazioni di scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo avranno inizio, domenica 9 giugno 2024, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna delle consultazioni in contemporaneo svolgimento, mentre le operazioni di scrutinio per le eventuali elezioni regionali e/o comunali, verranno rinviate alle ore 14 di lunedì 10 giugno, dando la precedenza allo spoglio dei voti per le elezioni regionali.

In caso di turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco, le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 24 giugno 2024, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione e l'accertamento del numero dei votanti.



Prefettura di Firenze
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Il Ministero dell'Interno reputa opportuno rammentare gli orari di apertura degli uffici comunali ed altri adempimenti relativi in particolare in fase di presentazione delle liste e candidature.

A) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Allo scopo di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste di candidati per le elezioni europee, gli uffici elettorali di tutti i comuni dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di **martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio 2024**, negli orari previsti per la presentazione stessa (e quindi dalle ore otto alle ore venti sia di martedì 30 aprile che di mercoledì 1° maggio); gli stessi Uffici dovranno rimanere aperti anche nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **sabato 27 e domenica 28 aprile**, almeno nelle ore antimeridiane, e **lunedì 29 aprile**, anche nelle ore pomeridiane, in orari da pubblicizzare adeguatamente.

B) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni comunali

Sempre per i medesimi fini e adempimenti connessi alla presentazione delle candidature per le elezioni comunali, gli uffici dei comuni interessati alle relative consultazioni dovranno rimanere aperti ininterrottamente **venerdì 10 e sabato 11 maggio 2024**, negli orari previsti per la presentazione stessa (e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 10 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 11 maggio), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 maggio**, anche nelle ore pomeridiane, in orari da pubblicizzare adeguatamente.

C) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine".



Prefettura di Firenze
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Il potere di autenticazione attribuito dal citato art. 14 ai consiglieri può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono ordinariamente le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono opportunamente autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere in ogni caso assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alle competizioni, al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Le modalità di autenticazione sono riportate nell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle pubblicazioni, in corso di spedizione, recanti "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" per ciascuna delle consultazioni elettorali di che trattasi (elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed elezioni comunali) che sono già consultabili sul sito di questo Ministero.

D) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa e nuovi servizi ai cittadini per l'acquisizione con modalità telematiche dei certificati elettorali

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

Si ricordano, peraltro, le disposizioni di cui all'art. 38-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come introdotto dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, concernenti, tra l'altro, la possibilità per i soggetti titolati di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata – o servizio elettronico di recapito certificato qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie



Prefettura di Firenze
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all'originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.

Al fine di consentire alle forze politiche di far pervenire le anzidette richieste di acquisizione in formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i sindaci e i segretari comunali vorranno pubblicizzare adeguatamente - sull'home page del sito istituzionale del comune - l'indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali e vorranno adottare tutte le misure organizzative idonee a monitorare attentamente tali indirizzi di PEC, al fine di adempiere puntualmente e con tempestività ai conseguenti adempimenti di legge.

Inoltre, il decreto del Ministro dell'Interno in data 17 ottobre 2022, recante "Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223", in attuazione dell'art. 62, commi 2-ter e 6-bis, del "Codice dell'amministrazione digitale" (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), ha previsto nuovi servizi dedicati ai cittadini per la consultazione in modalità telematica dei propri dati elettorali, nonché per scaricare il certificato in formato digitale di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici.

In particolare, a partire dal 4 marzo 2024 sono stati attivati sul portale dell'ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (www.anagrafenazionale.interno.it) i predetti nuovi servizi, consentendo all'elettore di ottenere il proprio certificato di iscrizione nelle liste elettorali in formato pdf, munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale.

Il certificato individuale contiene i dati previsti dall'allegato 1 del citato decreto del Ministro dell'Interno del 2022 e **può essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati**, benché non riporti il numero di iscrizione nelle liste elettorali. Tale dato continuerà ad essere riportato nei certificati digitali collettivi rilasciati dai comuni secondo quanto previsto dal predetto art. 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021.

IL DIRIGENTE
(Messere)

bc